

Novità legislative: D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4

OGGETTO: Novità legislative – D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, recante “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96*” – Disposizioni rilevanti per il settore penale.

Rif. norm.: D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27; L. 14 luglio 1965, n. 963; d. P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 7.

Sommario: 1. Premessa. - 2. Sintesi dell’articolato. - 3. Le novità in materia penale.

1. Premessa

Il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 reca “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.96*” (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2012).

Il testo, composto di ventotto articoli, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ossia il **2/02/2012**.

L’art. 28 della legge comunitaria 2009 (L.4 giugno 2010, n.96) aveva delegato il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo, al fine di dare attuazione al reg. (CE) n. 1198/2006, ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché al reg.(CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale.

I criteri e principi direttivi indicati fanno riferimento alla necessità di perseguire: a) il **ricambio generazionale** e la valorizzazione del **ruolo multifunzionale** dell’impresa di pesca e acquacoltura, anche attraverso la concentrazione dell’offerta; b) la **semplificazione** della normativa in materia; c) lo sviluppo **dell’imprenditoria locale**, anche con il sostegno della multifunzionalità dell’azienda; d) l’armonizzazione e razionalizzazione della normativa in materia di **controlli e di frodi** nel settore; e) l’individuazione di idonee misure **tecniche di conservazione delle specie ittiche** al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile del settore; e) la prevenzione e l’eliminazione della **pesca illegale**; f) la coerenza della **pesca non professionale** con le disposizioni comunitarie in materia di pesca.

In considerazione della breve scadenza (**9/01/2012**) che era prevista dall’art. 28 della legge Comunitaria 2009 per l’attuazione della delega, nella *relazione illustrativa* si fa presente che il

provvedimento in esame è volto a dare attuazione ad una sola parte dei principi e criteri enunciati, connessi alle questioni più urgenti relative alla **definizione delle categorie professionali** e all'introduzione di un **sistema sanzionatorio** aggiornato con le nuove disposizioni europee al fine di evitare l'attivazione di procedure di infrazione. Sempre nella *relazione illustrativa* si esplicita l'intenzione dell'Amministrazione di avvalersi della possibilità concessa dalla delega di emanare successivi decreti correttivi ed integrativi per disciplinare gli ulteriori aspetti della normativa di settore.

Nell'ambito di tali principi, il Governo ha proceduto alla ricognizione della normativa nazionale vigente in materia, esaminandola alla luce della regolamentazione comunitaria ed ha individuato le principali linee di intervento per procedere all'intero riassetto della normativa di settore, con particolare riguardo alle definizioni delle attività professionali e non professionali di interesse, alla programmazione ed agli organi consultivi di settore, alla tutela delle risorse ittiche, alle misure di sostegno economiche ed al sistema sanzionatorio.

L'esame della materia complessa ed interdisciplinare che incide sulle attività del settore ittico, nonché sulla tutela dell'ecosistema acquatico, ha imposto al Governo di individuare gli **ambiti di intervento prioritario**.

In primo luogo, l'obiettivo prioritario è stato quello di colmare la lacuna normativa derivante dall'assenza, nell'attuale quadro normativo di riferimento, di sistematiche definizioni relative alle categorie di attività professionali e non professionali di interesse, anche tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1224/2009. Si è inoltre provveduto ad introdurre un'apposita disciplina dell'imprenditoria ittica giovanile al fine favorire l'accesso ai benefici economici di legge ed incentivare il ricambio generazionale nel settore ittico.

Un ulteriore ambito di intervento prioritario si è delineato in relazione al sistema sanzionatorio e di controllo previsto dal Reg. (CE) 1224/2009 per le infrazioni gravi di cui al Reg. (CE) 1005/2008, in quanto tale sistema deve essere attuato a partire dal 1° gennaio 2012. Quindi al fine di non incorrere in ipotesi di mancato rispetto del termine apposto dalla regolamentazione comunitaria per l'adozione delle misure ivi previste e scongiurare l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione europea, si è proceduto alla **definizione della disciplina completa del sistema sanzionatorio**.

Il Governo, dunque, nell'obiettivo di armonizzare la normativa vigente ha provveduto a far confluire in quest'unico testo le disposizioni inerenti il sistema sanzionatorio e dei controlli, già contenute nella L. n. 963 del 1965 ed in alcune disposizioni presenti nel D. Lgs. n. 153 del 2004 e nel D. Lgs. n. 154 del 2004, coordinandole con le disposizioni comunitarie.

2. Sintesi dell'articolato

Il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, come dianzi precisato, è composto da ventotto articoli, sei dei quali direttamente incidenti sulla **materia penale**.

Si tratta, in particolare, degli artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27.

L'**art. 7** che elenca le "*Contravvenzioni*"; l'**art. 8** che prevede le "*Pene principali per le contravvenzioni*"; l'**art. 9** che stabilisce le "*Pene accessorie per le contravvenzioni*"; l'**art. 22** che detta le disposizioni in materia di "*Vigilanza e controllo*"; l'**art. 23**, dedicato al "*Risarcimento del danno*", legittima le Amministrazioni interessate a costituirsi parte civile nel giudizio penale per i reati previsti dall'art. 7; infine, l'art. 27 che, per quanto qui di interesse, dispone "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto*", ossia **dal 2/02/2012**, l'**abrogazione espressa** dell'intera **L. 14 luglio 1965, n. 963** e dell'art. 7 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

In precedenza, come si ricorderà, il comma 1 dell'art. 1, del **D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179**, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore della L. n. 963 del 1965, limitatamente agli artt. 14, 15, da 21 a 27, 29, 31 e 32.

Rinviando al paragrafo seguente l'analisi delle novità sanzionatorie penali, si riporta, di seguito, una breve sintesi dell'articolato.

Il D. Lgs. n. 4 del 2012 consta, come detto, di 28 articoli suddivisi in tre Capi:

- Capo I (artt. 2-6) relativo all'**attività di pesca ed acquacoltura**,
- Capo II riferito alle **sanzioni** (artt. 7-24)
- Capo III recante le **disposizioni finali** (artt. 25-28).

L'**art. 1**, nel definire le finalità e gli obiettivi del decreto, stabilisce che il nuovo testo normativo "*in conformità ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, provvede al riordino, al coordinamento ed all'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca ed acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al fine di dare corretta attuazione ai criteri ed agli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, nonché dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non Regolamentata*".

Gli articoli relativi all'attività di **pesca ed acquacoltura** rivedono talune **definizioni** relative alla:

- pesca professionale (art. 2),
- acquacoltura (art. 3),
- imprenditore ittico (art. 4),
- giovane imprenditore ittico (art. 5)
- pesca non professionale (art. 6).

Quanto alla **pesca professionale**, l'**art. 2** fornisce al **comma 1** la relativa **definizione** che è stata ripresa letteralmente dall'art. 4 del reg. 1224/2009 secondo il quale sono da considerarsi attività di pesca le attività connesse alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla

conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

In tal modo, come sottolinea la *relazione illustrativa*, l'attività di prima lavorazione dei prodotti del mare e la conservazione a bordo non sono più considerate attività connesse essendo ricomprese nella definizione di pesca professionale. Infatti, prima della novella in esame, le tipologie di pesca erano definite nell'abrogato art. 7 del d.P.R. 1639 del 1968 secondo il quale l'attività di pesca si suddivide nelle seguenti **classi**: a) pesca professionale, consistente nell'attività economica destinata alla produzione e allo scambio degli organismi acquatici esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca; b) pesca scientifica, consistente nell'attività a scopo di studio e di ricerca; c) pesca sportiva, definita come attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico.

Il **comma 2** definisce le **attività connesse alla pesca professionale**, innovando, rispetto alla disciplina contenuta nell'art. 3 del D. Lgs. n. 226 del 2001, attraverso l'eliminazione dal novero di tali attività di quelle riferite alla prima lavorazione e alla conservazione a bordo che, come già sottolineato, divengono a pieno titolo considerate attività professionali, nonché attraverso la soppressione dei riferimenti all'attività connesse relative all'acquacoltura che trovano una definizione autonoma nell'art. 3. Viene, inoltre, aggiunta come ulteriore attività connessa quella relativa all'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero.

L'**art. 3** fornisce una definizione dell'attività di **acquacoltura** e delle relative **attività connesse**. Rispetto alla definizione prima contenuta nell'art. 1 della L. n. 102 del 1992 (anch'esso oggetto di abrogazione espressa) viene specificato, al **comma 1**, che per acquacoltura si intende un'attività economica svolta professionalmente diretta all'allevamento o alla cultura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico svolta in acque dolci, salmastre o marine. Il **comma 2** definisce per la prima volta in maniera autonoma le **attività connesse**, differenziandole da quelle riguardanti la pesca. Rispetto a queste ultime la manipolazione e conservazione è mantenuta tra le attività connesse mentre si aggiunge la fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata. Similmente alle attività connesse alla pesca viene, per la prima volta, prevista l'attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici.

L'**art. 4** reca una nuova definizione di **imprenditore ittico**, prima prevista dall'art. 2 del D. Lgs. n. 226 del 2001 (anch'esso oggetto di abrogazione espressa). Viene specificato, al **comma 1**, che è imprenditore ittico il **titolare di licenza di pesca** che esercita professionalmente l'attività di pesca professionale. Viene, poi, **equiparato all'imprenditore ittico l'acquacoltore**, ai quali vengono considerate applicabili le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. Non viene più riportata, invece, l'equiparazione tra imprenditore ittico e

gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici e tra le imprese di acquacoltura e l'imprenditore ittico. Ciò, probabilmente (come evidenziato nel *Dossier di documentazione* n. 372/0 del 29/11/2011, Camera dei Deputati) in quanto tale attività viene inclusa tra quelle connesse alla pesca utilizzate per definire la categoria di imprenditore ittico.

L'**art. 5** definisce per la prima volta **il giovane imprenditore ittico** come colui che svolge le attività indicate dall'art. 4 e che non ha un'età superiore ai 40 anni. Il **comma 2** definisce **le imprese ittiche giovanili**. Il **comma 3** apporta due modifiche al comma 1 dell'art. 8 della L. n. n.441 del 1998, inserendo la pesca tra gli ambiti di intervento **dell'Osservatorio per l'imprenditorialità giovanile in agricoltura** e le associazioni rappresentative del settore tra i soggetti chiamati a far parte dello stesso Osservatorio. Con il **comma 4** si apporta una modifica all'art. 2, comma 120, della legge finanziaria 2008, inserendo una riserva del 20 per cento delle risorse del **Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura** a favore del ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

Con l'**art. 6** è introdotta nell'ordinamento la definizione di **pesca non professionale**, diretta a fini ricreativi, turistici, sportivi o scientifici, mutuata dall'art. 4 del reg. (CE) 1224/2009 (punto 28) che definisce come pesca ricreativa le *"attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi"*. Il **comma 2** precisa cosa sia la **pesca scientifica**, la cui definizione riproduce quella di cui all'art. 7 dell'abrogato d.P.R. n. 1639 del 1968, che distingueva la pesca scientifica da quella sportiva. Infine, è demandato ad un decreto ministeriale di regolamentare nel dettaglio la pesca a fini ricreativi, turistici, sportivi. In merito va ricordato che attualmente è disciplinata la sola pesca subacquea (artt. 128-131 del d.P.R. n. 1639 del 1968 di esecuzione della legge sulla pesca).

Il **Titolo II** definisce il sistema sanzionatorio distinguendo tra comportamenti che causano l'elevazione di **contravvenzioni** (artt. 7-9), e quelli che configurano degli **illeciti amministrativi** (artt. 10-13), stabilendo altresì per entrambi le pene principali, quelle accessorie, e quali siano *"infrazioni gravi"*, sanzionate con il **sistema a punti** introdotto dall'art. 14 e segg.

L'obbligo di prevedere *"infrazioni gravi"* è richiesto direttamente dalle **norme comunitarie** (cfr. art. 42 del reg. 1005/2008 e art. 90 reg. 1224/2009), che tuttavia demandano al singolo Stato membro di determinare il *"carattere grave della violazione"*. Per tali violazioni è in ogni caso richiesta (artt. 43-45 del reg. 1005) l'adozione di: a) misure di esecuzione immediata; b) sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano anche conto del danno arrecato; c) eventuali sanzioni penali, in aggiunta o alternative; d) eventuali sanzioni accessorie.

Per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca è, infine, fatto obbligo di applicare un sistema di punti consistente nell'assegnazione di un numero adeguato di punti di penalità al titolare della licenza di pesca (art. 92 del reg. 1224).

Degli artt. da 7 a 9 si dirà, *amplius*, nel paragrafo seguente.

Qui è sufficiente ricordare, che l'**art. 10, comma 1**, definisce gli **illeciti amministrativi** sostituendo ed aggiornando quanto previsto dall'abrogato art. 15 della L. n. 963 del 1965, alla luce delle disposizioni europee contenute nel reg. CE 1005/2008.

Infatti, le lett. b), c) ed e) riprendono quanto previsto già dalla normativa nazionale mentre le lettere a), d), f), g) h), i), l), m, n), o), p), q), r), s) e t) traspongono nell'ordinamento interno quanto previsto rispettivamente dall'art. 3 del reg. CE 1005/2008, lettere **a), d), c)** (riferibili alle lettere f e g), **e)** (riferibile alle lett. b e r), **f)** (riferibile alle lettere l, m, e n), **b)** (riferibile alle lett. o e p), **j)** (riferibile alla lett. q) **g)** (riferibile alla lett. h) e **h)** riferibile alla lett. t).

Il **comma 2** prevede che taluni divieti connessi al divieto di pesca o di specie particolari di pescato o a limitazioni dello *stock* pescabile nonché alla tipologia di attrezzi utilizzati non si applicano alla pesca sportiva e ad altre attività consentite espressamente dalla normativa europea e nazionale. In tali casi, resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione del pescato.

Il **comma 3** prevede che gli illeciti previsti nell'articolo in esame non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura, salvo quanto previsto dall'art. 16 del reg. 1967/2006. Tale disposizione prevede che gli organismi marini sottotaglia possono essere catturati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita vivi a fini di ripopolamento diretto o trapianto con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro in cui si svolgono tali attività. Gli Stati membri provvedono affinché la cattura di organismi marini sottotaglia avvenga secondo modalità compatibili con eventuali misure di gestione comunitarie applicabili alla specie in questione. Gli organismi catturati devono essere rigettati in mare o destinati all'acquacoltura estensiva.

L'**art. 11** reca le **sanzioni amministrative principali** aggiornandole rispetto a quanto previsto dall'abrogato art. 26 della L. n. 963 del 1965.

Il **comma 1** dispone, "*salvo che il fatto non costituisca reato*", la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro per le infrazioni di cui all'art. 10, esclusa la lett. o), consistente nella violazione degli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, per la quale la sanzione è definita da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro (**comma 2**). Il **comma 3** eleva da 2.000 a 6.000 euro la sanzione per chi esercita la pesca senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi (prima era prevista una sanzione da 1.000 a 3.000 euro) e per chi vende e commercia prodotti della pesca non professionali. Il **comma 4** conferma la sanzione da 1.000 a 3.000 euro per chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea mentre eleva la sanzione (che passa da un minimo di 500 ad un massimo di 2.000 euro, ad un minimo di 1.000 ad un massimo di 3.000 euro) per chiunque cede un fucile subacqueo ad un minore di sedici anni. Con riferimento alla pesca subacquea, in particolare, nella *Relazione illustrativa* si è fatto notare che l'abrogato art. 26 della L. n. 963 del 1965 prevedeva una sanzione per la cessione e l'affidamento di un fucile subacqueo a un minore di anni sedici, in

assenza di una correlata fattispecie di infrazione. Si è, pertanto, colmata la lacuna con l'introduzione del testo di cui al comma 4, dell'art. 6. Il **comma 5** conferma la disposizione contenuta nell'art. 8 del D. Lgs. n. 153 del 2004 in merito alla responsabilità civile dell'armatore.

L'**art. 12** reca le **sanzioni amministrative accessorie, prima** disciplinate nell'art. 27 dell'abrogata L. n. 963 del 1965, confermandone sostanzialmente il contenuto.

L'**art. 13** reca talune disposizioni di carattere procedurale, prevedendo: a) al **comma 1**, il rinvio alla L. n.689 del 1981 (recante i principi generali relativi alle sanzioni amministrative) relativamente alle modalità di applicazione delle stesse sanzioni; b) al **comma 2**, quanto già previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 153 del 2004, secondo il quale è il Capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni accertate.

L'**art. 14** istituisce **il sistema di punti per infrazioni gravi**, conformemente a quanto previsto dalla normativa europea (art. 92 reg. CE 1224/2009 e artt. 125 e segg. reg. (UE) 404/2011). Il **comma 2** individua quali infrazioni tra quelle definite agli articoli 7 e 10 devono considerarsi gravi. Il meccanismo, secondo il **comma 3**, dà luogo all'assegnazione di numero di punti alla licenza di pesca secondo lo schema individuato nell'Allegato I. Un successivo decreto (**comma 4**) del Ministro delle politiche agricole determinerà le modalità, i tempi e le procedure di applicazione del sistema, fermo restando la competenza della Direzione generale della pesca in ordine alla revoca della licenza.

Con l'**art. 15** viene istituito **il Registro nazionale delle infrazioni** presso il Centro controllo nazionale del Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle infrastrutture.

Gli **articoli 16 e 17** definiscono più dettagliatamente, in linea con le disposizioni europee, **la sospensione e la revoca definitiva della licenza**, connesse all'accumulo di punti per la commissione di infrazioni, nonché **l'adozione di misure di esecuzione immediata** nel caso in cui il peschereccio la cui licenza è stata sospesa o revocata continui a svolgere attività di pesca (tali misure sono individuate dall'art. 43 del reg. CE 1005/2008 e comprendono: a) la cessazione immediata dell'attività di pesca; il ritorno in porto del peschereccio; b) l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione; la costituzione di una garanzia; c) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca; l'immobilizzazione temporanea del mezzo di trasporto; d) la sospensione dell'autorizzazione di pesca).

L'**art. 18** prevede che possano essere cancellati due **punti** nel caso in cui: a) il peschereccio utilizzi il VSM (*vessel monitoring system*) o proceda alla trasmissione elettronica dei dati o partecipi ad una campagna scientifica per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca; b) il titolare della licenza sia membro di un organizzazione dei produttori ed accetti un piano di riduzione del 10% del pescato o partecipi ad un programma di etichettatura ecologica. Nel caso in cui non commetta alcuna ulteriore infrazione nei tre anni successivi all'ultima infrazione, vengono annullati tutti i punti assegnati.

Gli **artt. 19 e 20** istituiscono **un sistema di punti per i comandanti dei pescherecci** prevedendone le sanzioni da applicare

L'**art. 21**, riprendendo quanto già previsto dall'abrogato art. 31 della L. n. 963 del 1965, prevede che nel caso in cui l'infrazione sia commessa dal personale marittimo, possono essere applicate le **sanzioni disciplinari** secondo quanto previsto dagli artt. 1249 e segg. del codice della navigazione.

Degli artt. 22 e 23 si dirà nel paragrafo seguente.

L'**art. 24, comma 1**, riprende quanto già previsto dall'abrogato art. 32 della L. n. 963 del 1965, in ordine al **potere di deroga** del Ministro delle politiche agricole per adeguare le regole nazionali al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Il **comma 2**, di carattere innovativo, prevede che lo stesso Ministro possa **sospendere** con proprio decreto l'attività di pesca per conservare e gestire le risorse della pesca.

Il **Titolo III**, infine, detta talune disposizioni finali relative, alle norme attuative (**art. 25**), alla clausola di invarianza finanziaria (**art. 26**), alle abrogazioni (**art. 27**) e all'entrata in vigore (**art. 28**).

3. Le novità in materia penale

Il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, come dianzi precisato, contiene quattro articoli direttamente incidenti sulla **materia penale**.

Si tratta, in particolare, degli artt. 7, 8, 9, 22, 23 e 27.

L'**art. 7** che elenca le "*Contravvenzioni*"; l'**art. 8** che prevede le "*Pene principali per le contravvenzioni*"; l'**art. 9** che stabilisce le "*Pene accessorie per le contravvenzioni*"; l'**art. 22** che detta le disposizioni in materia di "*Vigilanza e controllo*"; l'**art. 23**, dedicato al "*Risarcimento del danno*", legittima le Amministrazioni interessate a costituirsi parte civile nel giudizio penale per i reati previsti dall'art. 7; infine, l'art. 27 che, per quanto qui di interesse, dispone "dalla data di entrata in vigore del presente decreto", ossia **dal 2/02/2012**, l'**abrogazione espressa** dell'intera **L. 14 luglio 1965, n. 963** e dell'art. 7 del d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

In particolare, ai fini di una razionalizzazione ed armonizzazione della normativa vigente, si sono fatte confluire in due distinte norme le definizioni dei comportamenti che in ambito nazionale e comunitario costituiscono rispettivamente "contravvenzioni" (art. 7) ed "illeciti amministrativi" (art. 10), individuando, tra questi, le fattispecie che sono considerate "*infrazioni gravi*" in conformità ai regolamenti comunitari (art. 14, comma 2).

Inoltre, con riferimento alla previsione di pene per le contravvenzioni e sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi, principali ed accessorie, in applicazione del Reg. (CE) 1005/2008 (che disciplina le sanzioni "*gravi*"), sono state raddoppiate le misure attualmente previste dalla normativa nazionale. Le nuove sanzioni si caratterizzano per un generalizzato inasprimento sanzionatorio, motivato dal Legislatore delegato dalla necessità di adeguare "*l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in*

un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca" (v. Relazione illustrativa).

Le **contravvenzioni** definite dall'**art. 7** riguardano:

- a) la pesca di esemplari inferiori alla taglia minima consentita o di specie di cui sia vietata la cattura;
- b) l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche;
- c) la pesca in acque sotto la sovranità di altri Stati, o sotto la competenza di un'organizzazione regionale e senza possedere la bandiera di uno degli Stati membri;
- d) la sottrazione dell'oggetto della pesca d'altri anche solo violando le distanze di rispetto stabilite, o esercitandola nelle acque riservate agli stabilimenti di pesca.

Per le catture accessorie di esemplari sotto-taglia vale l'obbligo di rigetto in mare, e **non si applica alcuna sanzione se la cattura è realizzata con l'uso degli attrezzi consentiti (art. 8, comma terzo).**

I divieti stabiliti dall'art. 7 riguardano tutti i comportamenti correlati alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (*INN*), ovvero: a) la detenzione; b) lo sbarco; c) il trasbordo; d) il trasporto; e) la commercializzazione.

L'**art. 8** quantifica le **pene principali** da applicare alle contravvenzioni, **la cui entità è stata aumentata** adeguandola a quanto previsto dal reg. (CE) n. 1005/2008 (artt. 41-47), che ha istituito un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

L'**art. 9** definisce quelle **accessorie**, che consistono sostanzialmente nella **confisca del pescato e degli attrezzi, non essendo più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro.**

Si riporta, per comodità, nella tabella che segue, lo schema delle sanzioni penali comparato con le corrispondenti previsioni sanzionatorie contemplate dall'abrogato art. 15 della L. n. 963/1965, evidenziando sin d'ora:

- a) **l'introduzione di una nuova ipotesi di reato**, prima non prevista dalla L. n. 963/1965, oggi introdotta dall'art. 7, comma primo, lett. g), D. Lgs. n. 4 del 2012);
- b) **l'abrogazione di una fattispecie penale**, prima contemplata dalla L. n. 963 del 1965, che il legislatore delegato non ha nemmeno provveduto a trasformare in illecito amministrativo.

Si tratta del delitto previsto dall'**art. 28** (*sfruttamento di un banco di corallo soggetto al diritto esclusivo di sfruttamento previsto dall'art. 16, senza il consenso del titolare del diritto*).

Quadro dei divieti penalmente sanzionati con tavola di comparazione

Reato	Reato
Art. 7 D.Lgs. n. 4/2012	Art. 15 L. n. 963/1965
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; b) trasportare e commercializzare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della	c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina

normativa in vigore; c) detenere, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa in vigore;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; e) raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi secondo le modalità di cui alla lettera d);

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati;

g) esercitare la pesca in acque sottoposte alla competenza di un'organizzazione regionale per la pesca, violandone le misure di conservazione o gestione e senza avere la bandiera di uno degli Stati membri di detta organizzazione;

h) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dalla normativa vigente; i) sottrarre od asportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il suddetto consenso.

3. I divieti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale. Resta esclusa qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del regolamento (CE) 1967/06.

mercantile;

d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

NON PREVISTA

e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate.

NON PREVISTO

Si noti, invece, che alcune delle violazioni – precisamente i divieti contemplati dall'art. 15, comma primo, lett. a) e lett. b) della L. n. 963/1965, prima sanzionati penalmente - sono state **depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi**.

La seguente tabella, con testo a fronte, indica le fattispecie penali prima contemplate dall'abrogata legge n. 963 del 1965 e le corrispondenti fattispecie, oggi sanzionate solo amministrativamente:

Quadro dei divieti depenalizzati ed oggi sanzionati amministrativamente (tavola di comparazione)

Illecito amministrativo	Reato
Art. 10 D.Lgs. n. 4/2012	Art. 15 L. n. 963/1965
b) pescare in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; c) detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalla normativa comunitaria e nazionale; e) pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per	a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per

ciascuna specie, dalla normativa comunitaria e nazionale;	ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;
h) pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione; i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;	b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca;

Analizzando, poi, le **pene principali per le contravvenzioni** contemplate dalla novella del 2012 (art. 8), le stesse si caratterizzano per un generalizzato inasprimento sanzionatorio, motivato dal Legislatore delegato dalla necessità di adeguare *"l'intensità della sanzione irrogata a quella prevista dalla norma comunitaria in un'ottica di perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca"* (v. *Relazione illustrativa*).

Si riporta nella tabella che segue il quadro delle sanzioni penali prima previste dall'art. 24 della L. n. 963 del 1965, comparandolo con le nuove sanzioni penali introdotte dalla novella:

Quadro delle pene principali introdotte dal D. Lgs. n. 4/2012 e di quelle dell'abrogata L. 963/1965 (tavola di comparazione)

Pene principali Art. 8 D.Lgs. n. 4/2012	Pene principali Art. 24 L. n. 963/1965
<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da due mesi a due anni o - ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di: violazione dei divieti previsti dall'art. 7, lettere a), b), c)	<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da 1 mese ad 1 anno o - ammenda da 516 a 3.098 euro in caso di: violazione art. 15, comma 1, lett. c)
<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da due mesi a due anni o - ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di: violazione dei divieti previsti dall'art. 7, lettere d), e)	<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da 2 mese a 2 anni o - ammenda da 1.032 a 6.197 euro in caso di: violazione art. 15, comma 1, lett. d)
<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da due mesi a due anni o - ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di: violazione dei divieti previsti dall'art. 7, lett. f)	<i>a querela della persona offesa:</i> - arresto da 1 mese a 1 anno o - ammenda da 516 a 3.098 euro in caso di: violazione art. 15, comma 1, lett. f)
<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato:</i> - arresto da due mesi a due anni o - ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di: violazione dei divieti previsti dall'art. 7, lett. g)	<i>IPOTESI NON PREVISTA</i>
<i>salvo che il fatto costituisca più grave reato + querela della persona offesa:</i> - arresto da un mese a un anno o - ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro in caso di: violazione dei divieti previsti dall'art. 7, lettere h), i)	<i>a querela della persona offesa:</i> - arresto da 1 mese a 1 anno o - ammenda da 516 a 3.098 euro in caso di: violazione art. 15, comma 1, lett. e)

Per quanto, ancora, concerne le **pene accessorie per le contravvenzioni** contemplate dalla novella del 2012 (art. 9), le stesse trovano applicazione in caso di condanna per una qualsiasi delle fattispecie contravvenzionali contemplate dall'art. 7.

Come già accennato, a differenza di quanto previsto dall'art. 25, **non è più ammessa la restituzione del pescato previo deposito dell'equivalente valore in denaro.**

Si riporta nella tabella che segue il quadro delle pena accessorie prima previste dall'art. 25 della L. n. 963 del 1965, comparandolo con le nuove pene accessorie introdotte dalla novella:

Quadro delle pene accessorie introdotte dal D. Lgs. n. 4/2012 e di quelle dell'abrogata L. 963/1965 (tavola di comparazione)

Pene accessorie Art. 9 D.Lgs. n. 4/2012	Pene accessorie Art. 25 L. n. 963/1965
<p>a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nelle ipotesi previste dalle lettere h) ed i) dell'articolo 7, comma 1;</p> <p>b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi con i quali e' stato commesso il reato;</p> <p>c) l'obbligo di rimettere in pristino lo stato dei luoghi nei casi contemplati dalle lettere d), h) ed i) dell'articolo 7, comma 1, qualora siano stati arrecati danni ad opere o impianti ivi presenti;</p> <p>d) la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni, in caso di commercializzazione o somministrazione di esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali applicabili ovvero di cui e' vietata la cattura.</p>	<p>a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15;</p> <p>b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;</p> <p>c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;</p> <p>d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.</p>

Restano, infine, da illustrare gli artt. 22 e 23 del D. Lgs. n. 4/2012.

L'**art. 22**, relativo ai **poteri di vigilanza e controllo**, riprende quanto già previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 153 del 2004 (anch'esso oggetto di abrogazione espressa) e dagli abrogati artt. 21, 22 e 23 della L. n. 963 del 1965: le funzioni di coordinamento restano in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale è affidato il coordinamento dell'attività di vigilanza svolto dai vari organi di polizia. Le regioni possono nominare **agenti giurati** da adibire al controllo ai quali è riconosciuta, ove già ad essi non compete, **la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria**.

L'**art. 23**, infine, riprendendo quanto già previsto dall'abrogato art. 29 della L. n. 963 del 1965 prevede che **lo Stato** ("*le Amministrazioni interessate*") **e non più il Ministro della Marina mercantile** possa costituirsi **parte civile** nel giudizio penale riguardante i reati previsti dalla novella.

Redattore: Alessio Scarcella

Il vice direttore
(Domenico Carcano)